

dire, cioè, quello che crede, al contrario del testimone che, se afferma cosa non vera, può essere imputato di falsa testimonianza ed essere condannato ad una pena detentiva.

GRAZIOLI. Non siamo in tribunale!

PAZZAGLIA. Non siamo in tribunale! Ho l'impressione — mi scusi, signor Presidente se ne raccolgo alcune — che qualche interruzione meriti una replica. L'onorevole collega che mi ha interrotto affermando che non siamo in tribunale intendeva dire (se ho mal compreso, chiedo scusa) che un testimone che depone davanti ad un organo giudiziario del Parlamento, qual è la Commissione inquirente, non è sottoposto alle norme penali cui sono sottoposti gli altri testimoni. Onorevole collega...

MELLINI. Voleva dire che ci sono imputati e imputati...

PAZZAGLIA. Su questo siamo d'accordo, onorevole Mellini.

ROSINI. Vi intendete a meraviglia!

PAZZAGLIA. Probabilmente il collega che mi ha interrotto non ha seguito i lavori della Commissione inquirente, la quale si è avvalsa di qualcosa di più delle norme sulla condanna dei testimoni falsi o reticenti. Si è avvalsa della camera di riflessione, dentro la quale è finito, ad esempio, un direttore di banca di un grosso istituto di credito, che non ricordava chi gli avesse presentato l'intestatario del conto «Pupetta 3», nel famoso scandalo dell'ENEL. La camera di riflessione, cioè l'anticamera della condanna! Si vale, la Commissione inquirente, di tutte le norme processuali e penali.

Certo, onorevole collega, diversa è la situazione dell'indiziato da quella del testimone, e diverso è il credito che dobbiamo dare, anche in questa sede, ad una deposizione testimoniale e ad una dichiarazione di indiziato. Non ripeterò, perché non intendo tediare l'Assemblea, quel che si afferma in ordine al colloquio cui ho accennato, intervenuto il 14 dicembre, tra l'onorevole Gui da una parte ed i rappresentanti della *Lockheed* dall'altra (perché anche il Lefèbvre D'Ovidio è rappresentante della *Lockheed*). L'interpretazione del

colloquio è data correttamente a pagina 18 della relazione e non è contestata. Vi è soltanto da porre in evidenza (perché anche questo è un elemento che dovremo tenere sotto gli occhi, nel momento in cui dovremo decidere) che tale incontro non è contestato dall'onorevole Gui; piuttosto, egli ne dà, in diverse occasioni, versioni che sono contrastanti e non coincidono con la verità, perché la verità, fino a che non sarà imputato e denunciato per falso e condannato per falso il generale Giraudo, è quella che il generale Giraudo ci offre.

Che cosa avviene in questa riunione del 14 dicembre tra l'onorevole Gui e i rappresentanti della *Lockheed*? Avviene che i termini vengono ridotti. Nel leggervi il contratto tra la *Lockheed* e la «Tezorefo» non vi ho detto che il termine per la firma della lettera di intenti era fissato, a quel momento, al 31 marzo del 1970. Secondo una attendibile valutazione della Commissione inquirente, in quella occasione il termine viene ridotto al 15 gennaio del 1970. Non c'è nessun motivo per discutere di questa riduzione, non è un indizio di mente; credo si possa dare una interpretazione a questa riduzione nel senso che la *Lockheed* aveva intenzione di concludere l'operazione di vendita al più presto.

Ma da quel momento, dal 14 dicembre 1969, inizia quella che, secondo la relazione della Commissione, è la fase «frenetica» dell'attività del ministro della difesa dell'epoca. Il 20 dicembre egli riceve la risposta che aveva atteso per molto tempo dall'onorevole Mariano Rumor, che lo autorizza a seguire la scelta degli aerei C-130 che egli aveva proposto. Il 22 dicembre sembra che tutto sia pronto. Il 22 dicembre (siamo a pochi giorni di distanza da quel colloquio e guardate che anche qui sto seguendo lo stesso tipo di ragionamento che ho fatto per un periodo precedente), cioè esattamente otto giorni dopo l'incontro Rumor-Gui con tutti i rappresentanti della *Lockheed*, avviene che la *Lockheed* dispone il trasferimento in Italia di tutte le somme necessarie e sufficienti per pagare le cosiddette tangenti. Tutto il denaro per l'operazione viene trasferito, con disposizione del 22 dicembre, in Italia. E il 27 dicembre, cioè due giorni dopo Natale (con una lettera sulla quale non mi soffermo, ma sulla quale mi permetto soltanto di dire che solo il giorno è scritto a penna, per cui è da pen-

sare che possa essere stata anche scritta in precedenza e spedita soltanto due giorni dopo Natale per ragioni burocratiche; ma ci sarebbero anche altri particolari di questa lettera che meriterebbero adeguati commenti), il ministro Gui prende atto e annuncia al Presidente del Consiglio che entro il 31 dicembre — e poi aggiunge di suo pugno (questo non è contestabile perché lo ha ammesso in Commissione inquirente) — o il 10 gennaio, spedisce la lettera di intenti alla *Lockheed* per iniziare l'operazione di costruzione degli aerei.

Ecco la fase « frenetica » già intorno ai giorni di Natale! E il 15 gennaio 1970, ultimo giorno utile per la spedizione della lettera di intenti, ultimo giorno concordato nella riunione del 14 dicembre, firma la lettera di intenti. Ricordiamoci a questo punto, onorevoli colleghi, quando pensiamo alla lettera di intenti che i contratti con la « Com. el. » e la « Tezorefo » stipulati dalla società *Lockheed* prevedevano che tutte le tangenti sarebbero state pagate all'atto di rilascio della lettera di intenti, e non, come avverrà poi, in parte al rilascio della lettera d'intenti e in parte al rilascio di altri documenti. Ecco quindi che la firma di quella lettera aveva molta importanza. Tale firma era stata preceduta dalla messa a disposizione in Italia di tutto quello che doveva essere pagato il 15 gennaio, o dopo il 15 gennaio, immediatamente dopo il rilascio della lettera d'intenti. Anche qui, credo che siamo di fronte ad un altro inizio, serio e grave.

Intanto ricapitoliamo i fatti certi. Essi sono costituiti dall'incontro tra gli esponenti della *Lockheed* e l'onorevole Gui, che non è contestato; dalla riduzione dei termini, dal 31 marzo al 15 gennaio, per la firma della lettera d'intenti; dal trasferimento del denaro a Roma; infine, dalla firma, in data 15 gennaio, dopo il trasferimento del denaro, della lettera d'intenti.

Ora che abbiamo a disposizione questi quattro fatti, certi ed indiscutibili, cerchiamo di risalire, secondo un criterio logico, a quelli che sono i fatti non certi, ma probabili, che emergono attraverso una valutazione di questi indizi. Il trasferimento del denaro è conseguenza delle intese e avviene subito dopo le intese di massima del 14 dicembre, e precisamente il 22 dicembre. La lettera d'intenti è conseguenza delle intese raggiunte e del trasferimento del de-

naro. Si tratta di un secondo inizio, che si aggiunge alle contraddizioni insite in quelle che fino a questo momento debbono considerarsi — altri potranno giudicare diversamente, non noi — le false dichiarazioni dell'onorevole Gui.

La lettera, si dice, conteneva' però alcune condizioni. Bene, io non ripeterò neanche in questo caso concetti che sono già affermati nella relazione. Ma debbo rilevare che, anzitutto, le condizioni non erano tre. Qualunque modesto laureando in giurisprudenza che abbia già superato l'esame di diritto privato e di diritto amministrativo potrebbe concludere, leggendo il testo, che la condizione era sostanzialmente una sola, cioè quella del rifinanziamento. Certamente non si trattava di una condizione di poco conto, anzi era di notevole rilievo. Sta di fatto però che c'è un altro elemento che noi dobbiamo considerare, e cioè che quella lettera d'intenti non viene considerata dalla *Lockheed* come un documento che non serve a niente, ma viene ritenuta utile e valida. Lo deduciamo dalla corrispondenza successiva, sulla quale mi intratterò tra breve, e dalla quale voi ricaverete lo stesso convincimento che io ho, e cioè che la trattativa con la *Lockheed* continuò fino all'ultimo respiro del Governo del quale faceva parte, come ministro della difesa, l'onorevole Luigi Gui.

La verità è che la *Lockheed* mantiene il denaro a Roma, e quindi considera che la condizione, se non ancora realizzata, può verificarsi entro il 28 febbraio, data alla quale il denaro sarebbe dovuto ritornare, per disposizioni già date, in America. Ai primi di febbraio — il 5 febbraio, se non erro, ma si tratterebbe di un errore di un giorno al massimo, tale da non influire ai fini del ragionamento —, si verifica la caduta del Governo Rumor. L'onorevole Gui, però, resta in carica al Ministero della difesa per l'ordinaria amministrazione, come si dice solitamente (anche se quella che compirà non è ordinaria amministrazione, come vedremo) fino al giorno 27 marzo, giorno nel quale presta giuramento come ministro della difesa l'onorevole Mario Tanassi.

Nel frattempo continua ad occuparsi della pratica e, se mi è consentito dirlo, con un certo attivismo: il 20 febbraio cerca di risolvere il problema finanziario, cioè di far verificare l'unica condizione che è stata apposta in quella lettera di intenti; il 20 febbraio — e non mi risulta, se gli atti

non mi danno torto, che i ministri si rechino molto facilmente negli uffici dei funzionari — si reca, insieme con il ministro del tesoro, presso il funzionario dottor Milazzo, prende l'iniziativa di andare da lui per risolvere il problema del prestito con la *Export Import Bank* per finanziare gli acquisti degli aerei. Non è lui che solleva difficoltà: le difficoltà le solleva il dottor Milazzo, come possiamo rilevare dai documenti. Il dottor Milazzo ritiene che quel tipo di operazione non debba essere compiuto; quel tipo di finanziamento che l'onorevole Gui aveva ipotizzato come fattibile non viene realizzato per decisione del dottor Milazzo. Il 20 febbraio, però (è soltanto una coincidenza di date), la *Lockheed* comunica che la *Export Import Bank* è disponibile, e il 25 febbraio Lefèvre D'Ovidio indirizza a Fanali una lettera per confermare la disponibilità della banca al finanziamento; il 28 febbraio, poi, scade il termine che, come sappiamo, era quello ultimo per l'utilizzazione del denaro in Italia.

Il 5 marzo l'onorevole Gui invia una lettera al signor Egan (dissentito da chi ha dato a questa lettera una interpretazione diversa: possiamo rileggerla insieme e ne trarremo — spero — conclusioni analoghe), nella quale non considera chiusa l'operazione di vendita degli aerei, proprio perché dice, com'è stato ricordato, che « la soluzione già prevista per il sostegno finanziario dell'operazione è tuttora oggetto di esame e valutazione da parte di questo Ministero, di concerto con gli organi governativi responsabili ». E questo non è vero, perché il dottor Milazzo aveva già detto di no a quel tipo di operazione. Questo ci conferma che l'onorevole Gui non voleva rompere rapporti ai quali certamente, non dico per sé, teneva.

Con questa lettera del 5 marzo, onorevoli colleghi, si chiude non la prima operazione, ma la prima fase dell'operazione *Lockheed* in Italia, dell'unica operazione di corruzione.

Per stabilire che questa era una fase nella quale sono stati consumati reati (voglio essere più moderato, per amor del cielo; non voglio che mi si accusi di dire cose che non debba dire: questa fase nella quale si può ritenere che siano stati commessi reati), in questa fase, a mio avviso, sono evidenti alcune cose: le connessioni temporali e logiche tra atti di governanti e atti di corruzione, o per la corruzione. In particolare sono evidenti la connessione lo-

gica e temporale tra il colloquio *Gui-Lockheed* (chiedo scusa se, per brevità, non cito tutti i nomi, che tra l'altro sono americani, e non facili da ricordare), il trasferimento del denaro in Italia e la firma della lettera di intenti.

Questo rende del tutto superflua la domanda se l'onorevole Gui abbia riscossi, in tutto od in parte, i 78 mila dollari. Non sono d'accordo né con l'uno né con l'altro relatore, perché mi pare che si faccia una disputa non necessaria. La relazione di maggioranza conferma; gli atti smentiscono, a mio avviso, anche la tesi dell'onorevole Pontello perché egli (evidentemente gli è sfuggito) utilizza come prova testimoniale, dandole valore, una dichiarazione di un imputato come Max Melca, del quale oggi dovremmo discutere (*Interruzione del relatore Pontello*). Ella ha parlato anche di prova testimoniale, onorevole Pontello, ed io sono stato il primo a riconoscere che le è sfuggito. Ma perché ciò non sfugga al Parlamento, mi permetto di dire che in materia non ci sono prove testimoniali; c'è invece la dichiarazione di un imputato molto interessato alla vicenda. Chiudo la questione dei 78 mila dollari, dopo aver ascoltato la sua relazione, onorevole Pontello, col dire che i 23 mila dollari non vanno personalmente a Max Melca, ma sono andati sicuramente all'Ikaria; né abbiamo la prova di dove siano stati da essa spostati.

Dicevo che non mi interessa stabilire se l'onorevole Gui abbia incassato in tutto o in parte i 78 mila dollari, perché non deve interessare il Parlamento il fatto che la riscossione sia avvenuta o meno. Ciò potrà rappresentare qualcosa in più, ma ai fini della consumazione del reato di corruzione importa il fatto che sia intervenuta l'accettazione della promessa.

Non mette conto di disperdere le nostre energie di pubblico ministero: ci penserà il giudice istruttore della Corte costituzionale ad accertare tutti i fatti. Ci basta giungere al ragionevole convincimento che vi fu l'accettazione della promessa. E dirò di più. Non ci interessa arrivare a stabilire se vi fu una accettazione della promessa, perché la giurisprudenza insegna che basta la consapevolezza del pubblico ufficiale che altri beneficerebbe dell'operazione illecita che va compiendo. Su queste posizioni il Parlamento deve prendere le sue decisioni.

Sorridendo, potrei parlare di quell'espressione che figura, a mio parere equivoca-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

mente, nella lettera dell'onorevole Gui all'onorevole Rumor. Tutte le lettere si concludono con una formula di saluto, ma in quella lettera, dopo i saluti, leggiamo: « La cosa è della massima urgenza nell'interesse generale ». Onorevoli colleghi, quando mai un affare di Stato non è di interesse generale? Non vi sarebbe stato bisogno di sottolineare il fatto che l'acquisto di aerei, cioè l'interesse della difesa, era un interesse generale: l'onorevole Rumor poteva forse sospettare che l'acquisto dei 14 velivoli risonasse ad un interesse particolare?

L'espressione adottata ha tutta l'aria di una frase in codice, ma non è su questo che intendo soffermarmi. Si tratta di una mia valutazione dalla quale chiunque può dissentire. Ma certo del partito dell'onorevole Gui (e qui sta la consapevolezza) è cenno preciso nel documento n. 018 della Commissione Church, che io debbo ricordare e citare. È il documento nel quale si riepiloga tutta la vicenda (non ho bisogno di dirlo ai componenti della Commissione inquirente), e anche qui si parla di un'unica operazione che inizia nel 1969 sotto la gestione del ministro Gui. In una tabella riassuntiva delle cosiddette spese promozionali e speciali e degli onorari di Lefèvre D'Ovidio, per quanto riguarda le spese promozionali (ammontanti ad un miliardo e 680 mila dollari) vi è un richiamo, nel quale si afferma che più dell'85 per cento di ciò è per il partito del ministro, passato e presente. Questa lettera è scritta nel periodo in cui ministro della difesa era l'onorevole Tanassi, per cui il ministro precedente era stato l'onorevole Luigi Gui. Quindi, del partito vi è cenno in questo documento che non è stato scritto in momenti sospetti (vedremo poi che di documenti scritti in momenti sospetti ce ne sono molti altri, sui quali ci dovremo fermare).

Lasciando da parte ora la prima parte della trattativa, vorrei passare alla seconda che interessa la gestione dell'onorevole Tanassi e l'onorevole Tanassi stesso. Anche qui, onorevoli colleghi, cercherò di ricostruire, attraverso fatti certi e probabili, attraverso un riepilogo, la vicenda.

La trattativa riprende. Il 27 marzo 1970 — lo ricordo a me stesso — l'onorevole Tanassi presta giuramento come ministro della difesa. Il 14 aprile avviene un incontro da parte di funzionari della *Lockheed* con Costarmaereo; il 16 aprile la *Lockheed* si preoccupa di rinnovare il contratto con la

« Tezorefo » e con la « Com.el. », ma, poiché aveva avuto una esperienza precedente, si preoccupa anche di modificare le condizioni.

Mi si consenta una brevissima parentesi. Ricordo che i primi contratti *Lockheed* « Tezorefo » e *Lockheed* « Com.el. » avevano una scadenza che era quella del 31 marzo 1970. Ecco perciò il bisogno, il 16 aprile, di rinnovarli. Variano, però, le condizioni. Non le leggerò tutte, sempre per rispetto verso i colleghi, ma mi permetto di evidenziare che, mentre nel primo contratto era previsto il pagamento di tutto l'ammontare delle tangenti al momento della firma della lettera di intenti, in questo secondo contratto si prevede che il 50 per cento verrà pagato sempre al momento dell'emissione della lettera di intenti, mentre il restante 50 per cento sarà pagato al momento in cui il contratto finale sarà registrato.

L'aprile 1970 è impegnato con precisazioni di carattere finanziario. D'altra parte, come tutti hanno presente, sono state queste le difficoltà non superate dall'onorevole Gui. La riunione del 20 febbraio 1970 al Ministero del tesoro con il dottor Milazzo costituisce la prova dell'esistenza di difficoltà finanziarie di non facile superamento. Il 29 maggio si mette in moto la macchina, ed abbiamo, sempre lo stesso giorno, una riunione presso il ministro Tanassi. È una macchina — diciamo francamente — più veloce di quella dell'onorevole Gui, ma aveva già compiuto il periodo di rodaggio; non andava ad un numero di giri limitato; era una macchina già messa in moto da tutte le operazioni che ho ricordato poco fa.

Il 1° giugno, cioè due giorni dopo la riunione presso il ministro Tanassi, la *Lockheed* ordina il rtrasferimento. (uso questo termine perché i fondi erano tornati in America) in Italia dei fondi necessari per l'operazione; non tutti, come era avvenuto quando le intese erano nel senso che sarebbero state pagate tutte le somme all'atto del rilascio della lettera di intenti, in un'unica soluzione. No. La *Lockheed* rimanda in Italia soltanto 653 mila dollari, necessari per pagare la prima rata delle tangenti. Il 3 giugno, due giorni dopo, l'onorevole Tanassi firma la lettera di intenti. Non ripeterò quanto altri hanno detto in ordine al modo in cui è stata firmata questa lettera di intenti, senza le cautele e le garanzie di carattere finanziario. Ma rileverò anch'io un particolare: questa lettera di intenti non viene spedita

per assicurata, non viene spedita per raccomandata o con la posta ordinaria. Ha ragione l'onorevole Tanassi, o chiunque del Ministero, a non fidarsi del funzionamento delle poste italiane... Questa lettera viene consegnata a mezzo di motociclista nelle mani di Lefèbvre D'Ovidio e di Cowden a Roma, alle ore 13,35 dello stesso giorno 3 giugno, come risulta dalla ricevuta della consegna: procedimento insolito!

Ho citato le ore 13,35 momento in cui la lettera viene recapitata, onorevoli colleghi, per dire un'altra cosa: se la lettera fosse stata consegnata un'ora prima, alle 12,30, non si sarebbe verificata per i rappresentanti della *Lockheed* la necessità di togliere dalla banca soltanto l'indomani, il giorno 4, le somme che erano necessarie per pagare la prima rata delle tangenti. È per questo che soltanto il giorno 4 vengono effettuate le operazioni bancarie: perché la lettera giunge alle 13,35, quando le banche sono già chiuse.

TANASSI. Il pagamento è stato effettuato il giorno 3.

PAZZAGLIA. Onorevole Tanassi, forse mi sono spiegato male. Ho detto che la lettera è stata consegnata il giorno 3 alle ore 13,35. Mi risulta che le banche chiudano alle 13,20. Il giorno 4, cioè l'indomani - non so se all'apertura, queste cose non le ho accertate - subito dopo la consegna della lettera (prima non era possibile, perché la lettera era stata consegnata alle 13,35) si precipitano in banca ad effettuare le operazioni il signor Lefèbvre D'Ovidio e i rappresentanti della *Lockheed*. Esiste una conseguenza temporale nell'atto di prelievo dalla banca dei 635 mila dollari che non possiamo non considerare in questo processo.

TANASSI. Mi consenta di correggerla, perché ella non ha raccolto la mia interruzione nel modo giusto.

PAZZAGLIA. In effetti, non l'ho capita.

TANASSI. Ho sostenuto - e risulta agli atti - che Lefèbvre D'Ovidio afferma di aver pagato il giorno 3 giugno, non il 4. Quindi, egli avrebbe pagato prima di avere riscosso i denari alla banca. Questo sostiene. Ella ha rilevato che i soldi li hanno prelevati il 4 giugno. Lefèbvre D'Ovidio sostiene che il pagamento sarebbe stato ef-

fezzato il giorno 3 giugno, e le risparmio le precisazioni di Cowden, relative al fatto che prima hanno cambiato gli assegni, poi non pagavano, poi hanno preso opportuni contatti e, alla fine, il 3 giugno hanno pagato, mentre alla banca - come ella stesso ha constatato - hanno prelevato i soldi il 4 giugno per le relative destinazioni.

PAZZAGLIA. La ringrazio, onorevole Tanassi; fra l'altro conosco questa parte del processo, poiché si è svolta durante la scorsa legislatura. Per la verità, ho anche cercato di conoscere le altre parti. Ma, onorevole Tanassi, questo serve soltanto a contestare l'accusa di concussione che Lefèbvre D'Ovidio muove nei suoi confronti, non quella di corruzione. Infatti il Lefèbvre D'Ovidio sostiene che ella avrebbe compiuto un'altra attività: cioè ella gli avrebbe detto che, se avesse voluto la lettera di intenti, le avrebbe dovuto dare prima i denari. Si sarebbe trattato, quindi, di concussione. Potrei dire - anche se questo argomento non ci interessa, poiché dobbiamo basarci sull'accusa - che questa è una tesi comoda per il signor Lefèbvre D'Ovidio. È molto scomoda per lei, onorevole Tanassi! Ma se dovessi esprimere il mio convincimento sul modo in cui vanno in generale, non in particolare, le cose in Italia, le dico con molta franchezza che credo molto di più all'ipotesi di concussione che a quella di corruzione. Infatti, come ho detto all'inizio del mio intervento, è molto più frequente che in Italia si usi il sistema della concussione, dal quale poi nasce la necessità della corruzione per ottenere ciò che si vuole. Ma questo - come ho detto - in via generale.

Come ricordava l'onorevole Tanassi, 325 mila dollari sono andati alla *Pan Caribbean* di New York; 250 mila dollari sono andati al conto 161/161-*Star* del Credito svizzero di Chiasso; 78 mila dollari a Ovidio Lefèbvre D'Ovidio sulla Banca nazionale del lavoro di Roma (questi 78 mila dollari si ritrovano ogni tanto); infine, il 4 giugno 1970 troviamo una quietanza di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio alla *Lockheed* per tutte le somme.

So, onorevole Tanassi, che la sua difesa si incentrerà sulle strade percorse da questo danaro; ora credo di dover risparmiare la ripetizione delle argomentazioni che sono state portate dalla Commissione e che mi hanno convinto. Si tratta di argomenti abbastanza logici.

In mezzo a questa operazione dobbiamo, però, collocare un'altra cosa: i due personaggi Ovidio e Antonio Lefèbvre D'Ovidio. Essi erano assai ricchi per cui, forse, non avevano bisogno di ricevere anticipatamente il danaro destinato alle tangenti. Essi, infatti, si possono permettere di acquistare, come niente fosse, un quadro del valore di alcune centinaia di milioni. Sappiamo che una persona è rimasta invischiata per qualche ora o per qualche giorno nel processo, poiché aveva avuto con uno dei Lefèbvre D'Ovidio un rapporto relativo all'acquisto di un quadro, pagato con la semplicità con la quale io posso pagare 10 litri di benzina che per me, oggi, rappresentano qualcosa, dato che la benzina costa 500 lire al litro.

Ma riprendiamo il discorso, onorevoli colleghi. Dal 4 giugno in poi inizia la fase di predisposizione del contratto. Si tratta di una fase lunga e burocraticamente assai complessa. Il 6 maggio 1971 questa fase si avvia alla conclusione: vi è un incontro del dirigente dell'ufficio centrale del bilancio con il ministro della difesa; il 10 maggio 1971 lo stesso ufficio dà atto di aver ricevuto un incarico da parte del ministro per il reperimento dei fondi che non erano stati reperiti (infatti, la lettera di intenti era stata firmata senza precisare alcuna condizione di carattere finanziario); il 7 giugno 1971, quando gli uffici hanno reperito i fondi necessari per la conclusione dell'operazione, arriva in Italia la seconda rata delle tangenti, quella che doveva essere pagata alla stipulazione del contratto. A chi vanno questi 765 mila dollari? Vedo, onorevole Tanassi, che ella mostra molta attenzione a questo argomento!

ROMUALDI. A ragione!

PAZZAGLIA. È infatti l'argomento sul quale l'onorevole Tanassi basa la propria difesa! Di questi 765 mila dollari, una parte va alla Contrade e, più precisamente, in un conto sulla Banca nazionale del lavoro di Roma. La Contrade — che per dirla in termini chiari, vuol dire Antonio e Ovidio Lefèbvre D'Ovidio — è una delle tante società nella cui costituzione i fratelli erano maestri, una società del Liechtenstein, se non erro. Un'altra parte di assegni viene intestata a Ovidio Lefèbvre D'Ovidio; 65 mila dollari vengono prelevati, in lire, da Cowden e trasferiti, soltanto a novembre, alla « Com. el. ».

Su queste operazioni vi sono altre illazioni difensive. Non ho però motivo di ripetere quali siano le considerazioni — valide, dal mio punto di vista — che vengono formulate per contestare le tesi difensive dell'onorevole Tanassi in ordine alla distribuzione di queste somme. Sono comunque contenute — se qualche collega desidera controllarle — alle pagine 35 e 36 della relazione. Perché, comunque, non mi soffermo su questo aspetto? Per le stesse ragioni che ho esposto relativamente all'operazione nella « fase Gui » (e dico « fase Gui », non « operazione Gui »). L'operazione nella « fase Tanassi » è illecita e comporta la messa in stato d'accusa dell'onorevole Tanassi (oltre che del senatore Gui) davanti alla Corte costituzionale solo se noi riteniamo di avere gli elementi per concludere che vi fu la consapevolezza che altri avrebbero beneficiato di quelle somme di denaro che venivano messe a disposizione ed erogate dalla società *Lockheed*. Basta questo! Tutto il discorso sul denaro, in questo dibattito, è un diversivo che ci può portare al di là di quello che è il nostro dovere e, fra l'altro, ci può impedire di centrare quello che deve essere l'obiettivo fondamentale della nostra discussione.

Sulla vicenda della « fase Tanassi » ci sono ancora molte cose da dire; tuttavia credo di aver dimostrato, sul piano logico, che anche in questa fase vi è una connessione temporale e logica tra atti di Governo e atti di corruzione. Credo perciò che non sia necessario discutere di tutti gli altri dettagli, perché abbiamo la prova sufficiente per dimostrare che la consapevolezza dell'illecito vi era anche nell'onorevole Tanassi.

C'è poi il documento n. 018 della Commissione Church — già citato prima — costituito dalla lettera riepilogativa di tutta la vicenda. In essa è dimostrato che l'operazione è unica, che due milioni 18 mila dollari sono stati impegnati — fra tangenti e spese legali — dalla società *Lockheed*, che l'80 per cento delle somme per « spese promozionali » è andata ai partiti politici. Ma c'è di più: c'è la seconda deposizione del presidente della *Lockheed*, Kotchian, che, alle pagine 19, 20, 21 e 22 del testo italiano, dice testualmente che una parte di quelle somme che egli dichiara essere destinate a provvigioni sarebbe servita all'erogazione di contributi politici. Ci ripete che aveva autorizzato il contratto, che poteva ottenere la lettera di intenti solo se

si fosse versata la tangente ai partiti politici; ci conferma inoltre che senza aver effettuato il pagamento richiesto non avrebbe ottenuto mai una commessa dal Governo italiano.

Mi sembra che queste considerazioni possano indurci a ritenere validi gli elementi raccolti dalla Commissione inquirente. Vi è poi un'ultima deposizione di un testimone che si vuole assolutamente svalutare. Il testimone che si vuole assolutamente svalutare è quello che afferma di aver visto portare la borsa nell'ufficio dell'onorevole Tanassi e di aver visto portare la busta al suo segretario Palmiotti. È il teste William Cowden, che accusa anche l'onorevole Gui e che non deve essere uno sprovveduto qualunque, perché è ancora a capo di alcuni servizi importanti della *Lockheed*, mentre altri personaggi di questa vicenda sono scomparsi dallo staff direttivo della GELAC.

Spontaneamente il signor Cowden l'11 giugno 1976 afferma che nell'ufficio del ministro l'onorevole Tanassi avrebbe rifiutato un assegno e che avrebbe voluto del denaro in dollari e che colui che portò la borsa uscì dall'ufficio a mani vuote. Aggiunge che in occasione del secondo pagamento vide Lefèbvre D'Ovidio dare una busta ad una persona dell'ufficio del ministro e che più tardi nel visitare lei, onorevole Tanassi, trovarono questa busta sul suo tavolo.

TANASSI. Ha dato altre sei versioni!

PAZZAGLIA. No, onorevole Tanassi, non vi sono altre sei versioni: ve ne è una recente, che la dovrebbe preoccupare. È la versione con la quale il Cowden, attraverso l'*affidavit*, tende a scagionare l'onorevole Gui, ma non fa una dichiarazione in favore dell'onorevole Tanassi. Avete un solo modo per squalificare Cowden: quello di comprenderlo tra i corruttori e quindi di considerare le sue dichiarazioni come chiamate di correo. Ma, per chiamare in causa Cowden come corruttore, dovete accettare il ruolo di corrotti, perché altrimenti non potete assolutamente smentire le sue dichiarazioni.

Ci dobbiamo valere anche di questa fonte, che, come le altre dichiarazioni, va sottoposta ad un vaglio critico: per quanto riguarda l'onorevole Tanassi lo fa la relazione a pagina 36; per quanto riguarda l'onorevole Gui, lo fa la stessa relazione a pagina 25. Il punto comunque insuperabile - ritorno sempre su questo argomento,

perché mi sembra che debba essere tenuto in grande considerazione - è il documento n. 018, che ho citato più volte, che è stato redatto in tempi non sospetti e che non è stato sollecitato da nessuno; mentre appare chiaramente sollecitato il cosiddetto *affidavit* (non dico da lui) nel viaggio che l'onorevole Gui fece in America proprio nei giorni precedenti al rilascio di questa dichiarazione.

Mi voglio permettere di chiedere ai colleghi di leggerne il contenuto, perché la traduzione italiana - io non so leggervi il testo americano - ci dimostra che la terminologia usata nelle dichiarazioni del Cowden è troppo precisa per non provenire da un esperto di diritto penale italiano. È la dichiarazione precisa di un avvocato italiano che l'ha predisposta e che il Cowden, in tempi sospetti, cioè nel gennaio del 1977, ha redatto.

Ecco quanto molto succintamente e molto sommariamente ho voluto « rassegnare » all'attenzione degli onorevoli colleghi.

Stiamo definendo questo processo dopo un anno e più e lo definiamo - io dico tutto quello che mi sembra utile anche in questa sede - dopo un non spiegabile ritardo del giudice Martella nel trasmettere gli atti alla Commissione inquirente, quando fin dal primo momento apparivano responsabilità ministeriali; mi limito a dire « non spiegabile ritardo ». Egli ha a mio avviso commesso degli errori, che poi sono rimasti e hanno condizionato le possibilità di istruttoria da parte della Commissione inquirente. Un errore spaventoso, quello del giudice Martella, che ha imputato tutti coloro il cui nome appariva negli atti processuali (pubblici ufficiali e non) di concorso in concussione. In questo modo sono stati tolti di mezzo i testimoni a tutto vantaggio dei pubblici ufficiali. Sono stati arrestati dal giudice Martella questi imputati, ma sembrò una finta perché furono liberati tre giorni dopo. Se fossero stati personaggi meno noti di Antonio Lefèbvre D'Ovidio, credo che non sarebbero rimasti in carcere poche ore, ma alcuni mesi. Forse per questo, onorevoli colleghi, non sono oggi imputati dall'Inquirente - ed è una lacuna, senza ombra di dubbio - i corruttori americani, molto abili nel presentare come innocenti e rispettosi i colloqui, gli incontri con l'« antilope », con l'onorevole Gui e con l'onorevole Tanassi.

Queste sono le ombre tecniche di questo processo. Ma gli aspetti politico-giudi-

ziari sono sufficientemente chiari: si tratta di un episodio di corruzione che è venuto a galla. Fra quanti? È questa forse la risposta che ognuno di noi vorrebbe oggi e nei giorni successivi poter dare con certezza a se stesso.

Non vogliamo, certo, che uno paghi per tutti o che due — dato che gli imputati sono due — paghino per tutti. No, anzi, auspichiamo che la Corte costituzionale faccia giustizia, con la «G» maiuscola. Sappiamo che i due inquisiti troveranno qui, in quest'aula, illustri difensori. Non si divideranno. Sappiamo che non si divideranno. Hanno capito tutti che poiché l'episodio è unico, per usare un termine che riguarda convenzioni di carattere internazionale e con la Chiesa, *aut simul stabunt aut simul cadent*; anche perché se mancano i voti socialdemocratici in favore del senatore Gui, l'onorevole Tanassi corre il rischio che gli manchino ancora più voti della democrazia cristiana.

Sappiamo anche che vi è una forte propaganda innocentista nei confronti del senatore Gui, una propaganda che arriva nei corridoi, nelle aule, nella stampa; c'è un tentativo — ed è legittimo — di separare i due casi e di presentarli come dei casi distinti, da giudicare in modo completamente diverso.

Noi non abbiamo mai giudicato i due casi in modo completamente diverso. Nella scorsa legislatura, nella nostra qualità di pubblico ministero o, meglio, di parte di un pubblico ministero collegiale, il senatore Nencioni ed io chiedemmo che venissero persino emanati ordini di cattura nei confronti sia dell'onorevole Gui che dell'onorevole Tanassi. Gli elementi c'erano, discutemmo a lungo e lo ricordano i colleghi che nella Commissione inquirente passarono una notte intera a discutere di questo argomento. Il senatore Nencioni ed io non avevamo dubbi che vi fosse la responsabilità di entrambi i due imputati. In me si è rafforzato il convincimento della esigenza di fare giustizia. Pensammo, allora, entrambi che il Parlamento non dovesse consentire che la difesa del paese fosse oggetto di baratto, che, seppure lo scandalo era nato da manovre interne americane, da manovre radicali nell'ambito del mondo politico americano, era bene che questo scandalo fosse scoppiato per il nostro paese. Coerentemente, onorevoli colleghi, sulla base di indizi sufficienti, io chiedo che la Corte costituzionale possa giudicare i due ex ministri della difesa.

Potrei dire di più, che si tratta di indizi gravi, che si tratta di indizi precisi, che si tratta di indizi concordanti, che cioè siamo di fronte alla prova del reato. Se anche non fossero tali, se anche mancasse per essi uno dei requisiti che ho indicato, ebbene, siamo un pubblico ministero, lo avete detto anche voi con la deliberazione che è stata adottata questa mattina quando noi abbiamo sollevato la questione della partecipazione degli imputati «laici» e lo avete detto tutti. Siamo quindi un pubblico ministero: forse — possiamo dirlo — abbiamo provocato questa votazione per costringere a chiarire quale fosse la funzione di questa Assemblea. Siamo un pubblico ministero col dovere di rimettere gli atti al giudice istruttore della Corte costituzionale per il giudizio successivo.

Quale pubblico ministero non procederebbe di fronte ad un episodio come questo ed agli elementi che abbiamo portato? Non dobbiamo essere noi, onorevoli colleghi, il cattivo esempio sul funzionamento della giustizia in Italia. L'onorevole Gui e l'onorevole Tanassi dovrebbero preferire — io credo — di essere assolti in un giudizio davanti alla Corte costituzionale, piuttosto che essere favoriti da manovre politiche in quest'aula. Credo che anche all'onorevole Rumor avrebbe giovato di più un giudizio della Corte costituzionale, e che non gli abbiano reso certamente un servizio né il partito socialista, né il partito repubblicano, né glielo avrebbe fatto il partito comunista (secondo quanto afferma l'onorevole Craxi).

Senza clamori, senza tatticismi inutili, onorevoli colleghi, abbiamo deciso prima e firmato poi contro l'onorevole Rumor. Sosteniamo seriamente l'accusa contro il senatore Gui e l'onorevole Tanassi e ci sia consentito di dire che abbiamo l'orgoglio di questa coerenza e di questa decisione, che è garanzia per tutti, ma è soprattutto garanzia per il popolo italiano (*Applausi dei parlamentari del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

Trasmissione di una seconda istanza difensiva di un inquisito per connessione nel caso Lockheed.

PRESIDENTE. Comunico che in data odierna è pervenuta al Parlamento riunito in seduta comune una seconda istanza di-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

fensiva presentata dall'avvocato Adolfo Gatti il quale, nell'interesse di Vittorio Antonelli, eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del Parlamento in seduta comune nei confronti degli imputati che non hanno rivestito la carica di ministro e la necessità di disporre nei confronti di questi ultimi la separazione e la rimessione dei relativi atti al giudice.

Chiede inoltre, ove tale questione fosse disattesa, che il Parlamento in seduta comune voglia esaminare separatamente la posizione del proprio difeso, deliberando che non sia messo in stato di accusa.

Tale istanza è stata depositata presso la cancelleria del Parlamento.

Sospendo la seduta fino alle 9,30 di domani.

La seduta, sospesa alle 20,50 di giovedì 3 marzo, è ripresa alle 9,30 di venerdì 4 marzo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROGNONI

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Silvestro Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI SILVESTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, iniziando questo mio intervento, che svolgerò attenendomi rigorosamente alle risultanze processuali, non posso però preventivamente sottacere la mia amarezza, quale commissario dell'Inquirente, per il giudizio che pubblicamente e con ostinazione è stato dato e viene tuttora dato sull'attività, a mio avviso invece svolta con scrupolo, che la Commissione ha compiuto. Tra i tanti quello che maggiormente mi ha colpito è il giudizio che ci ha definiti « giudice lottizzato », perché, eletti dal Parlamento in rappresentanza di determinate parti politiche, nel nostro operato — quali giudici della Commissione inquirente — avremmo riprodotto gli schieramenti politici o determinate maggioranze parlamentari.

MELLINI. Mica tutti gli schieramenti politici !

FERRARI SILVESTRO. Da ciò si è fatta derivare la conseguenza, onorevoli col-

leghi, che saremmo stati giudici che hanno preventivamente deliberato e deciso sulla loro sentenza. E questo più per ragioni politiche che per effetto di un vaglio critico, quale invece è stato effettuato — per lo meno per parte nostra — delle prove e delle risultanze processuali. Ecco perché è opportuno, in questa sede, dinanzi alle Camere riunite, fondarci di più sul nostro intimo convincimento che attenerci alla ragion politica o di partito. Questa è la decisione che il paese attende da noi.

Certo, onorevoli colleghi, che una radicale modifica dell'organo inquirente che, per studi fatti (anche in modo approfondito), non sappiamo ancora con esattezza se definire referente o politico-giurisdizionale, si impone; ed anch'io ritengo, come altri, che sia preferibile dare ai personaggi coinvolti in questo tipo di processo — siano essi « laici » o politici investiti di alta autorità — la possibilità di svolgere direttamente le loro difese dinanzi ad un giudice diverso — che io non voglio ordinario, perché diversa è la responsabilità in questo caso —, dinanzi alla Corte costituzionale, dove del resto sfocerà, con ogni probabilità, tale nostra attività.

Tutto ciò perché, anche se nuovo di questa attività, ho avuto l'impressione, anzi la certezza, che non saremo mai in grado di dimostrare alla società che ci osserva che la verità sia stata sufficientemente tutelata e che abbiamo potuto, invece, avere prevalenza possibili determinazioni politiche.

A questa convinzione sono giunto perché da troppi mesi, anche come componente dell'Inquirente, su questa vicenda si sono anticipati giudizi, forzando e violando in tal modo i convincimenti e le conclusioni, prima soggettive e poi collegiali. Basti ricordare, onorevoli colleghi, il *leit-motiv* che ha improntato tutta l'ultima campagna elettorale, condotta all'insegna dello scandalo *Lockheed* e di una « antilope » per renderci conto di quella che potrà essere (*Interruzione del deputato Mellini*) — qualunque esse siano — la credibilità delle nostre decisioni.

In tutta coscienza, comunque, io penso — anzi sono sicuro — che quando decidiamo, onorevoli colleghi, con animo cosciente, responsabile ed onesto, i nostri occhi potranno guardare sia in alto che in basso, perché quando si cerca di rendere giustizia, la giustizia sostanziale ed umana, noi rendiamo un servizio a noi stessi e al paese che qui rappresentiamo.

Non possiamo quindi trincerarci — come vorrebbero fare alcuni di altre parti politiche, quasi novelli Ponzio Pilato — dietro il convincimento ipocrita che sarà la Corte costituzionale a decidere (in Commissione mi si diceva: sarà il Parlamento; in Parlamento oggi si dice: sarà la Corte) e sul presupposto che dovremmo semplicemente accertare se vi siano indizi o prove sufficienti per la messa in stato di accusa degli inquisiti. Per me questo è un modo agnostico di giudicare, in quanto le conclusioni che noi trarremo — qualunque esse siano — hanno sicuramente, per se stesse, anche se solo temporaneamente sino all'esito del giudizio della Corte costituzionale, rilevanza penale per coloro che vi sono sottoposti.

Ed allora, poiché io ritengo che la nostra decisione abbia un valore rilevante, che non è quello di semplice chiusura di una fase istruttoria, ma è, al tempo stesso, espressione di un convincimento che si fonda su atti processuali, noi abbiamo l'obbligo di accertare quella che è la verità. Mi sia consentito perciò di dire che, nella ricerca di questa verità, noi abbiamo sentito due ricostruzioni: quella del senatore D'Angelosante, che porta inevitabilmente a ritenere la responsabilità degli inquisiti, e quella del deputato Pontello, che porta invece a vedere l'innocenza per uno degli inquisiti e notevoli perplessità sul piano probatorio — e quindi processuale — per l'altro.

Ma io non posso, per la conoscenza che ho degli atti processuali, sottacere che, accanto a questi due aspetti, ve ne sono probabilmente altri. C'è una verità — come io l'ho definita anche in sede di Commissione inquirente — del millantato credito, che non è poi, onorevoli colleghi, una tesi tanto peregrina, se il senatore D'Angelosante, con tutta la sua diligenza, ha ritenuto per controbalterla di dover costruire la teoria delle consulenze e delle quietanze, che io chiamo « filosofia D'Angelosante » delle quietanze o delle pezze giustificative.

La generalità dell'impiego di consulenti da parte della *Lockheed* dovrebbe portare ad escludere, nel caso di specie, la particolarità di compiti criminosi affidati a Lefèbvre D'Ovidio, che nella sua opera professionale ha potuto compiere più tranquillamente i suoi raggiri, con danno per gli americani, proprio sapendo di non essere un'eccezione. Saggiunge il senatore D'Angelosante — l'avete sentito anche ieri —: tutte

le causali, gli accordi di corruzione, furono fatti e concretati da Egan, che stipulò il contratto con la « Tezorefo », con la « Com. el. », con l'Ikaria. Olivi rilascia le ricevute dei pagamenti, quindi la *Lockheed* sa che Lefèbvre D'Ovidio incassa i soldi e che quindi egli non li può aver sottratti. Ma qualunque giudice che criticamente volesse approfondire queste dichiarazioni o costruzioni accusatorie potrebbe limitarsi a dire, per vanificarle, che agli americani interessava il risultato, non tanto il mezzo con il quale il risultato poteva essere conseguito. Per conseguirlo, quindi, le pezze giustificative servivano semplicemente ad uno scopo, quello fiscale. E, del resto, la nostra inchiesta è nata da una indagine fiscale condotta negli Stati Uniti.

Non interessava agli americani sapere quali fossero gli ulteriori destinatari, cioè coloro che avrebbero percepito le tangenti. Quindi, poiché vertiamo in materia di corruzione, prima di qualunque decisione qualunque avvocato, qualunque giudice dovrebbe ricercare la prova che i soldi, che queste « bustarelle » siano finiti nelle casse dei partiti o nelle tasche dei ministri che i partiti rappresentano. Ma questa prova, onorevoli colleghi, negli atti non c'è, e non può essere inventata sulla base di ipotetiche ricostruzioni. Quindi è perfettamente ammissibile che le quietanze giustificative siano pezze di comodo create da Ovidio Lefèbvre D'Ovidio per mascherare una sua ulteriore locupletazione. Del resto, c'è un inciso nel *memorandum* cosiddetto difensivo, che nessuno, neppure la pubblica accusa, ha voluto tirar fuori. Si tratta del punto in cui Ovidio Lefèbvre D'Ovidio discute delle modalità di pagamento con il fratello Antonio e dice che il fratello pretendeva di essere pagato a parcella; ma poiché la parcella non consentiva la percezione di onorari superiori a quelli conseguiti, egli si riprometteva — sono parole che risultano dal primo *memorandum* dell'8 marzo 1976 — di conseguire, nell'ulteriore sviluppo dell'affare, ben più ampi guadagni.

Quindi anche la tesi, che qualcuno ha avanzato, che beneficiari ulteriori delle somme siano stati non i politici, ma altri « laici », quali ad esempio i Lefèbvre D'Ovidio, in una rigorosa ricerca della verità va tenuta nella debita considerazione.

Ma c'è un'altra possibile versione dei fatti, anch'essa verosimile e nella quale io personalmente credo di più. Essa scaturì-

sce da una domanda: se c'è stata corruzione, chi sono i corrotti? Sono i politici o possono essere altri? I militari, ad esempio? Posto che furono gli organi tecnici, sin dal 1968, non si dimentichi... (*Interruzione del deputato Mellini — Proteste al centro*). Prima che in Italia iniziasse la trattativa per gli *Hercules C-130*, il generale Fanali, il generale Nicolò e due colonnelli si recarono in America, presso la *Lockheed*, e là assicuraronò che la scelta sarebbe caduta sugli *Hercules*. Questo è un dato di fatto, che risulta dai fascicoli processuali. Dal 1968 in poi, sino al termine dell'operazione, questi hanno iniziato, seguito e portato a conclusione l'affare.

Ci si è dunque limitati all'incriminazione del generale Fanali. Forse un'indagine più approfondita sui « laici » avrebbe potuto spingere l'orizzonte a risultati diversi. La maggioranza della Commissione, a mio modesto avviso, ha dimostrato invece di applicare il principio *post hoc, ergo propter hoc*. Posto, cioè, che nei documenti americani si parla di tangenti a partiti politici, si parla di *team* del precedente ministro, si parla di *Antelope* come di un Presidente del Consiglio dei ministri, ci si limita a questo, ci si accontenta di incriminare i politici. E così si tenta di soddisfare la sete di verità e di giustizia che salva il paese.

Ecco perché io dico che vi sono zone d'ombra — ma non quelle che invoca il partito radicale — che ben potrebbero essere ancora esplorate, perché vi sono altre verità che abbiamo il dovere di accertare e che, se accertate, a mio avviso avrebbero consentito e consentirebbero di escludere la responsabilità dei politici. In questo ciclopico e transoceanico processo, a maggioranza si è certato di colpire solo una classe politica; si è voluto processare un sistema politico. E quindi, fatta questa premessa, veniamo ai fatti.

Il capo d'imputazione non può sottrarsi a valide censure, sia per la sua stessa genericità (si parla di promessa e dazione di denaro), sia perché soprattutto, si è voluto contestare un concorso tra vari soggetti, ognuno investito di funzioni diverse, unificandoli tutti in un *pactum sceleris* del quale nessuna prova è stata portata ed acquisita. Per questo, bene ha fatto la democrazia cristiana a volare contro quella formulazione dei capi d'imputazione. Prima avevamo l'onorevole Rumor, che,

come primo ministro, era indissolubilmente legato a Fanali, a Crociani, a Maria Fava; ora abbiamo il senatore Gui, legato a Fanali e a Tanassi, e con essi Palmiotti, Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, e quanti altri.

Ma, onorevoli colleghi, quali prove — prove, non semplici indizi — abbiamo noi dell'esistenza di questo concorso e degli elementi che dottrina e giurisprudenza ormai consolidata richiedono perché si possa applicare l'articolo 410 del codice penale? Dov'è, se togliamo la pluralità dei soggetti, il contributo causale dei concorrenti al verificarsi del fatto? Bisogna provare e dimostrare che cosa ha fatto in concreto Tanassi, che cosa ha fatto Gui, quale frammento all'azione criminosa comune essi hanno portato a compimento nella realtà.

Manca poi agli atti — altra lacuna sostanziale — non solo la prova del contributo causale, ma la prova della volontà di concorrere. Perché vi sia concorso di persone in uno stesso reato è indispensabile che i politici abbiano la consapevolezza, inequivoca e certa, dell'azione posta in essere da altri e la volontà diretta di darvi parte e quindi di concorrere. La giurisprudenza della Corte di cassazione afferma che, quando non vi è la prova della volontà di concorrere, è necessario scindere le singole posizioni e riscontrare, agente per agente, qual è stato il contributo dato alla realizzazione oggettiva della fattispecie criminosa.

Si parla di processo indiziario; ma allora, sulla base di tutta la dottrina processualistica penale, caro Petrella, occorre vedere se gli indizi sono precisi, univoci e concordanti. Quindi non devono, nel loro insieme, dar luogo a verità alternative o diverse, come invece avviene nel caso che abbiamo in esame. In materia di concorso di persone nel reato, poi, come nel nostro caso, la valutazione della precisione, della univocità, della concordanza degli indizi va fatta non nella globalità della fattispecie criminosa, ma concorrente per concorrente. Questo è l'insegnamento della nostra scienza penalistica e processuale. Ecco perché gli elementi indizianti vanno valutati soggetto per soggetto. È vero che nel concorso si cementano, fino a formare un reato unico, gli apporti criminali dei vari concorrenti; ma sul piano della prova è necessario dimostrare non solo in ognuno di essi la sussistenza dei requisiti del concorso, ma anche la sussistenza per ogni

inquisito degli elementi a carico e degli elementi a discarico.

Ed esaminiamo la posizione del senatore Gui. Prima di affrontarla, vorrei illustrare due argomenti sui quali in Commissione inquirente ci siamo a lungo soffermati, per stabilire se possano o meno considerarsi elementi di prova e, quindi, di responsabilità del ministro nel delitto di corruzione contestato.

Primo elemento: gli aumenti di prezzo che gli *Hercules* avrebbero subito. In proposito non si può sottacere o svalutare la circostanza di fatto che tutte le variazioni e tutti gli aumenti sono stati giustificati ed approvati da Costarmaereo: le obiezioni sollevate erano esclusivamente di natura finanziaria; si avvertiva, cioè, la penuria dei mezzi finanziari e si chiedeva di vedere se potevano essere trovate soluzioni, anche se meno soddisfacenti sul piano operativo, più convenienti sul piano finanziario. La stessa commissione Papaldo, nella sua inchiesta, che è al di sopra di ogni sospetto, concorda sul fatto che gli aumenti di prezzo furono giustificati.

Il secondo argomento riguarda il programma dei *G-222*, che anche ieri è stato portato in quest'aula come presupposto dell'accusa del ministro Gui. Tale programma sarebbe stato sacrificato (uso i termini del collega D'Angelosante) dall'acquisto degli *Hercules C-130*. Tutto sarebbe stato condizionato dalla possibilità di impiegare i *G-222*; ma, onorevoli colleghi, questi velivoli all'epoca erano ancora a livello di prototipo, in via di elaborazione.

Lo stato maggiore ha già fatto presente che tale tipo di aerei non potrà soddisfare da solo tutte le esigenze del trasporto aereo e lo stesso Costarmaereo ha sottolineato la diversa funzionalità dei *C-130* e dei *G-222*. Nessuno dei generali citati dal senatore D'Angelosante, che hanno avanzato critiche, hanno mai presentato al ministro Gui obiezioni tecniche sull'acquisto dei *C-130*; e si aggiunga che le relazioni tecniche sono state tutte nel senso della necessità di riammodernamento delle linee di trasporto. La relazione di Costarmaereo del settembre 1968 dice: « I prototipi del *G-222* sono soltanto al 50 per cento dello stadio di avanzamento. Si spera di avere i prototipi tra l'ottobre 1969 ed il febbraio 1970 ». In realtà, abbiamo con sicurezza accertato che nell'ottobre del 1969 il prototipo non c'era ancora; ed il generale Cavallero dirà alla Commissione che solo nel 1976 i *G-222* di

serie hanno cominciato a volare. Altro che atti contrari, onorevoli colleghi, all'interesse dello Stato italiano, come ho avuto la ventura di dover sentire da colleghi della Commissione inquirente impegnati fino allo spasimo nello sforzo di sostenere una responsabilità che difficilmente, sul piano processuale, è sostenibile!

Le stesse risultanze di tutta la relazione Papaldo sono di per se stesse sufficienti ad escludere un qualsiasi comportamento penalmente rilevante, da parte del ministro Gui, ed il collega Pontello ieri ne ha citati i passi salienti, fondamentali. Il relatore D'Angelosante ha poi fatto una lunga disamina di questo comportamento e voi lo ricorderete; ha cominciato con il dire: Gui non poteva sapere, anzi sapeva; egli ha sposato le scelte del corrotto Fanali, ha sempre seguito Fanali, quindi è complice di Fanali.

Se esaminiamo con più serenità il comportamento del ministro Gui, non possiamo non affermare, con decisione ed onestà, che tale comportamento fu sempre conforme alle indicazioni degli uffici tecnici ed amministrativi. Quando il ministro Gui se ne discostò, fu per prendere decisioni contrarie, onorevoli colleghi, alla *Lockheed*, o per appoggiare il programma *G-222* (perché tra le tante accuse che si levano contro Gui, si dimentica volutamente un merito del medesimo: fu Gui a provvedere al finanziamento del programma dei tanto invocati *G-222*).

Le prove di queste mie affermazioni sono contenute nelle relazioni del capo di stato maggiore dell'aeronautica del 9 agosto 1969 e del 23 settembre 1969, che hanno affrontato sempre il problema dell'ammodernamento delle linee di trasporto aereo. Si formula il principio - abbiamo sentito ieri citare la legge - difficilmente sindacabile, poiché obbligatorio, sul piano tecnico e politico da parte di un ministro, secondo cui un solo aereo non poteva soddisfare tutte le esigenze, perché era necessario provvedere ad un aereo per il trasporto logistico, ad uno per il trasporto tattico e agli elicotteri. La scelta « trina », come giustamente è stata definita.

Ma vi è di più. Cosa emerge da queste relazioni? L'urgenza, l'indilazionabilità della soluzione del problema, l'obsolescenza dei *C-119*. Si è distinto a lungo, nelle nostre disamine dall'altra parte di via della Missione, tra obsolescenza operativa ed obsolescenza tecnica: il fatto era che i *C-119*

non servivano più, perché non erano più conformi alle prescrizioni della NATO, e quindi occorreva cambiare aereo.

Altro elemento che corrobora la tesi di una verità alternativa è costituito dall'impossibilità di contare a tempi brevi sul *G-222*, e comunque dalla non alternatività tra *G-222* e *C-130*, perché — questo il senatore D'Angelosante ha dimenticato di dirlo — semmai alternatività vi era, questa era tra il *C-130* e il *Transall*; il *G-222* era semmai alternativo al *Bréguet*.

Queste erano le soluzioni che proponevano i generali a tre o quattro stellette al ministro. E prima di questa relazione è fuori di dubbio che il ministro Gui nulla conosceva dell'operazione acquisto dei *C-130*.

Veniamo alla riunione del 17 ottobre 1969 del comitato dei capi di stato maggiore. Il comitato all'unanimità — lo sottolineo — condivide l'impostazione del capo di stato maggiore dell'aeronautica, che sostiene la necessità di differenziare le esigenze del trasporto aereo, secondo la triplice linea cui prima ho accennato.

Sempre all'unanimità questi generali si pronunciano a favore della necessità di sostituire immediatamente i *C-119* che sino a quel momento avevano mal soddisfatto — e lo abbiamo appreso nel corso dell'istruttoria — le esigenze del trasporto aereo. Il comitato dei capi di stato maggiore si pronuncia, dunque, a favore del *C-130*: questo è il contenuto del verbale della seduta! Le presunte riserve, tanto invocate da parte dell'accusa, del generale Marchesi, e su cui tanto ha insistito anche ieri il relatore D'Angelosante, non investono il merito dell'operazione. Vi è stato letto ieri il verbale.

Il fatto è che il capo di stato maggiore dell'aeronautica segnala l'urgenza, dopo che i fondi sono stati già ripartiti fra le tre armi (lo ha ripetuto il generale Marchesi), ed esprime la preoccupazione che il ministro possa essere indotto a ritornare sui suoi passi e ridistribuire i fondi, togliendo qualche cosa all'esercito. Queste le riserve di natura sostanziale che vengono mosse dal generale Marchesi, non sulla bontà della scelta.

Riguardo, invece, alle riserve tecniche, il generale Colagiovanni potrà dire una cosa ed un altro generale ancora un'altra, ma vogliamo ad ogni costo, per accusare ed incriminare dei politici, difendere fino in fondo delle scelte prettamente tecniche e militari? Questo è il problema che io pongo alla vostra attenzione. La preoccupazione

del generale Marchesi — giusta, in effetti — risulterà poi infondata di fatto proprio perché il ministro Gui si preoccuperà, nel dar corso alla pratica dei *C-130*, di non toccare nulla della già effettuata ripartizione di fondi tra le tre armi.

30 ottobre 1969: altro elemento di accusa. Gui scrive a Rumor per comunicargli l'orientamento dei capi di stato maggiore, favorevole ai *C-130* e all'acquisto anche del *Bréguet-Atlantique*. Quindi, due acquisti. A questo proposito, Gui afferma esplicitamente che le lettere vanno lette tutte e per intero, che tale orientamento è subordinato alla soddisfacente realizzazione delle esigenze del programma *G-222*.

Novembre 1969: Gui si presenta al Parlamento — Commissione difesa della Camera prima, del Senato poi — e annuncia la scelta fatta dall'autorità militare e convalidata da tutti gli organi tecnici militari. La scelta è quella in favore del *C-130* della *Lockheed*. Si potrebbe dire da parte di qualcuno che era un atto dovuto, secondo la migliore dottrina amministrativa; io soggiungo che era un atto indispensabile, che scagiona da ogni intento delittuoso il comportamento del ministro.

Alla lettera diretta a Rumor, che forma oggetto della accusa, il Presidente del Consiglio risponde con cinquanta giorni di ritardo e Gui, onorevoli colleghi, nulla fa per sollecitarla. Eppure ci sono i 2 milioni di dollari in arrivo. Il 27 dicembre 1969 Gui comunica a Rumor l'intenzione di scrivere una lettera alla *Lockheed*, non impegnativa formalmente per il Ministero, ma che serva invece semplicemente a bloccare le proposte della società americana, che avevano già subito cinque aumenti sia per le intervenute diversificazioni di mercato, sia anche per il diverso numero di apparecchi che di volta in volta Costarmaereo andava trattando (da 20 si scenderà a 14).

Il 5 gennaio 1970 la *Lockheed* manda una nuova proposta: il segretario generale della difesa e gli uffici tecnici sottolineano che la lettera di intenti deve — ed è ancora l'autorità militare che dice « deve » — essere firmata entro il 15 gennaio 1970. Tra il 5 gennaio 1970 ed il 14 gennaio 1970, Costarmaereo redige la bozza di lettera di intenti, tenendo conto delle richieste, delle offerte e delle proposte della *Lockheed*, e la trasmette al segretario generale, mostrando che non ci sono dubbi per quanto riguarda l'affidabilità della

Lockheed sulle compensazioni industriali — è Costarmaereo che lo dichiara espressamente nella documentazione — e che tutto è per altro subordinato alla risoluzione del problema del reperimento dei fondi.

Vi sono poi due riunioni di alti ufficiali, che ricostruiamo attraverso gli appunti del generale Donfrancesco e che sono in atti a vostra disposizione. Alla seconda riunione partecipa anche il ministro Gui. Ma cosa emerge da questa riunione? Emerge la tesi del prestito da governo a governo. Ma, a mio avviso, emerge anche un altro fatto di notevole portata, e cioè che questo modo di pagare la commessa di aerei era già stato sottoposto all'attenzione del ministro del tesoro, ed era stato all'epoca approvato. Questo emerge dalla documentazione Donfrancesco.

E allora, seguiamo nella presunta azione criminosa del ministro. Il 15 gennaio 1970 Gui redige la lettera di intenti, in cui — qui richiamo la vostra attenzione — contro gli interessi della *Lockheed* pone determinate condizioni. Pretende che la *Lockheed* si impegni formalmente alle scadenze pattuite per la consegna e che si impegni sulle compensazioni industriali. Ma niente di più. Gui subordina qualsiasi impegno del Governo italiano alla positiva soluzione del problema del finanziamento mediante prestito del governo americano. Quindi, non è assolutamente vero che dal comportamento di Gui possano nascere sospetti, indizi che egli abbia voluto favorire la *Lockheed*. Non è vero che l'idea del finanziamento, che è stato definito con modalità anomale, sia nata all'improvviso nella mente del ministro. Siamo di fronte ad una operazione legittima sia sul piano amministrativo, sia su quello militare: delle modalità di finanziamento era al corrente il competente Ministero.

In Italia, onorevoli colleghi, sono pronti, poiché sono già arrivati, i due milioni di dollari per il ministro Gui; ma la lettera di intenti risulta una delusione per la *Lockheed*: questa è la realtà, se è vero, come è vero — e la documentazione in atti consente di affermarlo — che il 20 gennaio 1970 Egan chiede che le riserve poste da Gui, di cui alla lettera di intenti, siano sciolte entro il mese. Il 3 febbraio 1970 Gui risponde, conformemente alle dichiarazioni di Costarmaereo, che l'operazione di finanziamento non è affatto facile ed invita la *Lockheed* stessa ad attivarsi per trovare il denaro negli Stati Uniti. Ma il 20 feb-

braio 1970, la *Lockheed* compie un colpo di mano ed Egan scrive che aveva iniziato la produzione dell'aereo. Il 25 febbraio 1970 Lefèbvre D'Ovidio comunica questo a Fanali — ripeto a Fanali — e lo prega di darsi da fare affinché il ministro incoraggi l'iniziativa della *Lockheed*. Ma, il 28 febbraio 1970, Costarmaereo segnala invece l'opportunità di reagire all'iniziativa della *Lockheed*, avvertendo la società che essa opera a suo rischio e pericolo: questo è Gui che lo richiede, in quanto il Ministero, e quindi il ministro, non hanno assolutamente autorizzato l'iniziativa della costruzione e perdurano tuttora i problemi del finanziamento.

Il 5 marzo del 1970 Gui scrive alla *Lockheed* in tal senso, denunciando il fatto che la società è andata oltre i limiti della lettera di intenti. « E qui — dice la relazione Papaldo — la trattativa Gui è chiusa ».

Allora, onorevoli colleghi, vi chiedo: è questo il comportamento di un pubblico ufficiale corrotto? Si ha da questo succedersi dei fatti — poiché questi sono i fatti che risultano da una attenta ed approfondita disamina degli atti — la prova di una sua partecipazione criminosa al delitto di cui all'articolo 319 del codice penale? Qualunque avvocato o giudice risponderebbe di no.

Un altro punto di accusa nei confronti del senatore Gui è stato indicato nell'invio della somma di due milioni e 20 mila dollari. In questo processo un fatto incontrovertibile è quello che la *Lockheed* ha messo a disposizione di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio in tre rate (giugno 1970, giugno 1971 e novembre 1971), la somma complessiva di due milioni e 20 mila dollari, in cui rientravano le tangenti per i 14 aerei, i 15 mila dollari per onorari ai Lefèbvre D'Ovidio, i 78 mila dollari per l'Ikaria, i 50 mila dollari per spese speciali. Chi sostiene la responsabilità del ministro Gui afferma che 78 mila dollari dovrebbero essere stati attribuiti a lui. Su tale premessa si è molto discusso, ma essa è fonte di un ragionamento sbagliato o il risultato di un ragionamento sbagliato. Infatti, risulta con sicurezza che il 29-30 dicembre 1969 la *Lockheed* mise a disposizione di Egan e di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio a Roma, presso la *First National City Bank*, la somma di due milioni e 20 mila dollari. Questa somma, quasi coincidente con quella successiva di 2 milioni e 18 mila dollari e che alla fine risulterà versata dalla *Lockheed*, do-

vrebbe far pensare che, già durante la gestione Gui, fossero stati raggiunti precisi accordi che già contemplavano anche questi 78 mila dollari. Infatti, di questo si fa carico del senatore Gui. Ma queste due somme non sono state versate a lui, quindi non si può desumere che egli facesse parte di quell'accordo, in quanto è stato acquisito, accertato ed ammesso dallo stesso relatore D'Angelosante che nei due milioni e 20 mila dollari sarebbero rientrati anche i 78 mila dollari che avrebbero rappresentato il compenso per il ministro Gui. Quindi, onorevoli colleghi, o si dimostra che il prezzo della corruzione era l'intera somma (e ciò non è nemmeno contestato nel capo di imputazione), oppure, se solo i 78 mila dollari erano il compenso per il ministro Gui, i conti non tornano ed anche questo elemento d'accusarisulta vanificato e cade nel nulla.

E veniamo all'Ikaria che avrebbe rappresentato il *team* di Gui. Si sostiene che attraverso questa società i 78 mila dollari sarebbero finiti, in un momento successivo, allo stesso Gui, ovvero sarebbero serviti a compensare persone di Gui. Io rispondo che, a parte l'equivocità del termine *team* (perché nel *team* non c'è solo l'Ikaria, ma potrebbero esservi anche militari), sta di fatto che Melca, uno degli amministratori della società, non conosceva Gui né ha mai avuto rapporti con lui. Ci possiamo quindi basare solo su Olivi, o meglio sulla telefonata di questi alla segreteria del ministro per prendere un appuntamento con alcuni dirigenti della *Lockheed*. Agli atti, però, abbiamo la prova documentale che i 78 mila dollari sono stati così incassati: 23 mila da Melca, quale presidente, e versati sul suo conto personale; 55 mila da Olivi; 45 mila dal fratello (che, a sua volta, li impiegò per pagare un suo creditore, l'ingegner Gamba); 10 mila, infine, da un avvocato svizzero. Aggiungasi che il pagamento avvenne soltanto nel 1971, ed in due rate, dopo che Melca — e non Olivi — aveva sollecitato il pagamento della maggiore somma convenuta di 100 mila dollari.

Possiamo dunque escludere che Gui abbia percepito alcunché, sia durante il periodo in cui egli era ministro della difesa, sia successivamente, in quanto la prova del percepimento dei 78 mila dollari è a carico di altri. Il senatore D'Angelosante vi ha detto ieri che la documentazione esibita dall'Ikaria per dimostrare la sua attività è falsa. Io non entro nel merito della valutazione dell'attività industriale o di con-

sulenza della società; è certo però un fatto: che non è falsa la documentazione bancaria concernente la destinazione dei fondi, come ha accertato la guardia di finanza. Né è falso ciò che Melca ha dimostrato in modo assolutamente convincente, e cioè che l'Ikaria era una società effettivamente operante in Svizzera e che questa ha prestato alla *Lockheed* la sua attività di consulenza.

Possiamo quindi escludere, proprio in base a prove certe, che questa società possa essere identificata con il *team* di Gui e che il comportamento di Olivi — la famosa telefonata, che è l'unico aggancio tra Gui ed Olivi in merito alla riunione del 14 dicembre 1969 tra Egan, Kotchian e Lefèbvre D'Ovidio — possa aver avuto un qualche rilievo ai fini della corruzione e a favore della decisione di acquistare gli *Hercules*. Tale incontro avveniva, infatti, dopo quel 17 ottobre 1969 in cui i capi di stato maggiore avevano all'unanimità già deciso a favore dei *C-310*; dopo quel 30 ottobre in cui Gui aveva già comunicato tale orientamento al Presidente del Consiglio Rumor; dopo, infine, quel 21 novembre 1969 in cui Gui riferì alla Commissione difesa della Camera le decisioni del comitato. Quindi l'incontro che si vuole come prova e quasi come consacrazione di un accordo criminoso avvenne quando già era stata maturata e resa pubblica la decisione sulle scelte operate in base ai dati forniti dagli organi tecnici.

Ed allora, onorevoli colleghi, senza ricorrere alle dichiarazioni giurate rese da Cowden nel gennaio 1977, dobbiamo porci questo quesito: in mancanza della prova di una promessa, in mancanza della prova contabile, documentale, che Gui ebbe a percepire del denaro, in mancanza di una prova certa che il *team* raffigurabile nell'Ikaria e in Olivi fosse riferibile a Gui, di fronte ad un comportamento lineare, inequivoco, che non ammette dubbi su tutta l'operazione condotta dal ministro Gui dal 1968 al 1970, vi sono elementi sufficienti per porre in stato d'accusa un ministro? Io credo di no. È necessario, onorevoli colleghi, che questa vicenda processuale, ma che è al tempo stesso umana e politica, si chiuda con una decisione che dia serenità al senatore Gui; e con la serenità quella dignità che in lui nella sua lunga vita pubblica non è mai venuta meno (*Applausi al centro*).

Circa l'onorevole Tanassi, io sento anche in questa sede di esprimere, avendo in Commissione inquirente votato in un certo

modo, il mio convincimento che la posizione dell'onorevole Tanassi vada considerata nel complesso quadro della vicenda; ed è una posizione che merita attenzione e sofferza riflessione, onorevoli colleghi. Già ieri giustamente sono stati adombrati gli elementi indizianti che possono incidere contro l'onorevole Tanassi, ma sono elementi suscettibili di una alternativa e diversa valutazione.

È questa mancanza di una versione univoca di questi fatti che ha indotto il sottoscritto e altri colleghi in sede di Commissione inquirente a votare in favore del non doversi procedere contro l'onorevole Tanassi. Questo perché mi sono fondato, onorevoli colleghi, sulle risultanze processuali, così come ogni avvocato e giudice deve fare, tranne che sia guidato da preconcepite posizioni politiche e, peggio ancora, se lo fossero, partitiche. Mi limiterò quindi ad esporre quelli che sono gli elementi certi, suscettibili di valutazioni opposte, che emergono dagli atti processuali.

La condotta dell'inquisito si esplicò nel perfezionare il contratto con la *Lockheed*. È opportuno però soggiungere che l'onorevole Tanassi ebbe ad esaminare e a decidere in ordine ad una scelta già effettuata dopo una lunga e laboriosa acquisizione di dati; scelta per la verità condotta con correttezza di metodo e con risultati pienamente accettabili sotto il profilo amministrativo. In sintesi, per la qualità e per il prezzo, per le esigenze della aeronautica militare, il *C-130* risultava quanto di meglio offrisse e tuttora offre — nonostante la sciagura di ieri — la produzione industriale. L'onorevole Tanassi intervenne con due decisioni di tipo esecutivo nel definire le modalità finanziarie del rapporto, per quanto attiene al reperimento dei fondi ed alla determinazione delle cosiddette compensazioni industriali. In data 29 maggio 1970, nell'ambito di una riunione presieduta dal ministro con la partecipazione dei capi di stato maggiore, del segretario generale della difesa, del direttore generale di Costarmaereo e del capo di gabinetto, si manifestò l'orientamento di provvedere al pagamento della prima rata (1971) mediante l'utilizzazione dei residui passivi.

Non sembra si possano elevare dubbi, onorevole Caruso, sulla correttezza della operazione, propria della consueta prassi ministeriale e che ha riscontro, come del resto è noto, in altre e diverse operazioni attuate dallo stesso ministro. Invero l'utilizzazione dei residui passivi nell'ambito dello stesso bilancio non urta contro il

controllo del Ministero del tesoro, non rappresentando aumenti di sorta e risolvendosi ovviamente in una redistribuzione interna, secondo l'accentuarsi o l'emergere di nuove e diverse finalità. D'altro canto, sono risaputi gli appunti mossi dalla Corte dei conti nei casi di mancata utilizzazione dei residui.

Il secondo elemento contrattuale, quello relativo all'obbligo di compensazioni industriali, imposto alla *Lockheed*, sta a dimostrare come il ministro della difesa abbia tenuto in particolare rilievo l'esigenza di una partecipazione dell'industria nazionale al contesto delle varie iniziative. Dette compensazioni ebbero a precisarsi in un contenuto cospicuo, per l'entità di 18 milioni e 500 mila dollari. La considerazione che allo stato dei fatti dette clausole contrattuali non abbiano trovato totalmente realizzazione non può addursi ad insufficienza della previsione contrattuale, come è stato posto in luce e dimostrato da successive riprove, quali, ad esempio, le vicende industriali e finanziarie del fallimento della *Rolls Royce* interessata al programma comune delle commesse.

Comunque, tutto ciò non rappresenta altro che un *posterius* rispetto al comportamento proprio del ministro che, sul piano amministrativo, risulta adeguato e corretto. Quindi, sul piano oggettivo, una vicenda contrattuale che corrisponde alla norma e alla prassi amministrativa e ad esigenze di opportunità ed utilità; sul piano soggettivo, una relativa partecipazione del ministro operante, come di regola, nel momento della sintesi formativa e della redazione formale degli atti.

Tutto quanto sopra riassunto vale ad escludere per me ad un tempo che siano stati posti in essere atti contrari ai doveri di ufficio e che tali atti contengano in sé un qualsivoglia valore sintomatico dell'asserita corruzione. Per tale ultimo riguardo, la vicenda contrattuale esprime, invece, qualcosa di diverso e di opposto. Gli atteggiamenti delle parti contraenti nella loro correlazione comportano contrasto di interessi e di volontà, così come è stato posto in rilievo, con la lettera di intenti formulata dall'onorevole Tanassi il 3 giugno 1970, che non era di effettivo gradimento della *Lockheed*, se questa ebbe a rimettere il proprio consenso soltanto con una nota consegnata in data 27 agosto 1970.

Nel vasto quadro del materiale probatorio raccolto dalla Commissione inquirente, a me non sembra, poi, che sia stato dato